



Comune di Urago d'Oglio

Provincia di Brescia

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

seduta ordinaria di prima convocazione – seduta pubblica

Numero 17 del 29-06-2026

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2026

L'anno duemilaventisei, addì ventinove del mese di giugno, alle ore 19:00, presso la sala delle adunanze consiliari G. Tovini, convocato con l'osservanza delle modalità di legge si è riunito il Consiglio comunale.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all'appello risultano presenti:

Componente	Pres/Ass	Componente	Pres/Ass
BRUGALI GIANLUIGI	P	CHITTO' GLORIA	P
BRUGALI LAURA	A	MARCHETTI PIETRO	P
VIGLIOLI ILARIA	P	GHIDINI LUCA	P
METELLI ANDREA	P	TERZI SANTO	P
OSSOLI FRANCESCO	P	LORINI LORIS	A
FENAROLI SANTINA	P	RICCI ALESSANDRO	P
PRANDELLI MATTEO	P		

Numero totale PRESENTI: **11** – ASSENTI: **2**

Assiste all'adunanza il Segretario comunale DOTT.SSA FRANCA MOROLI con le funzioni previste dall'art. 97, comma 4, lett. a), del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Essendo legale il numero degli intervenuti, GIANLUIGI BRUGALI, - nella sua qualità di Presidente del Consiglio comunale - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Illustra il Dott. Angelo Bozza.

Per il Cons. Matteo Prandelli con questo atto si chiude il cerchio, è l'ennesima riprova che si prendono i soldi dai cittadini senza dare più servizi, che anzi peggiorano. Non ci sono strategie diverse.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita:

«A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)... »;

Vista la disciplina della suddetta imposta TARI (commi da 641 a 668, art. 1, L. n. 147/2013), come modificata dal D.L. 6 marzo 2014 n. 16, convertito con L. 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

Letti in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così dispongono:

«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1..

653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.»

Visto l'art. 1, comma 169, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Visto il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:

«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»;

Preso atto che il PEF 2026, predisposto in osservanza dei criteri stabiliti con il metodo MTR-3 definito dall'ARERA, riapprovato a seguito del cambio del gestore per la raccolta rifiuti, evidenzia costi complessivi pari a euro 432.448,00 e che ai fini della determinazione delle tariffe TARI i costi complessivi sono pertanto pari ad euro 429.541,00;

Dato atto che il PEF approvato in data odierna, costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), per l'anno 2026;

Considerato che:

- le deliberazioni ARERA non si esprimono sulla metodologia di determinazione delle tariffe TARI che, pertanto, resta quella vigente di cui al citato D.P.R. 158/1999;
- la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della normativa vigente;
- la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti e da una quota variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi d'investimento e di esercizio compresi i costi di smaltimento;
- per la determinazione delle tariffe al mq delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche è necessario disporre dei seguenti elementi:
 - a) il costo, fisso e variabile, da coprire con il gettito della tariffa;
 - b) la percentuale di imputazione, fra le utenze domestiche e non domestiche, del costo da coprire con la tariffa;
 - c) i criteri quantitativi e qualitativi di determinazione della produzione dei rifiuti ed i relativi coefficienti specifici Ka e Kb (relativa alle utenze domestiche) e Kc e Kd (relativi alle utenze non domestiche) all'interno dei parametri fissati nel DPR 158/99;
- l'ente locale, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del citato DPR n. 158/1999, deve ripartire, tra le categorie di utenza domestica e non domestica, l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali;
- il Comune di Urago d'Oglio, per l'anno 2026, in base ai criteri razionali ivi indicati, ritiene corretto ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa tra le categorie di utenza nella misura di:
66% per le utenze domestiche;
34% per le utenze produttive (non domestiche) (All. C);
- le tariffe vengono determinate dal Comune moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile per i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti e sono commisurate alla specifica produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti per tipologia familiare e di attività, attraverso l'individuazione dei citati coefficienti;

Ritenuto pertanto di utilizzare per la determinazione delle tariffe al mq dell'anno 2026, relative al prelievo sui rifiuti TARI:

- **per le utenze domestiche** i coefficienti Ka (coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti il nucleo familiare) e Kb (coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica, in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare);
- **per le utenze non domestiche** i coefficienti Kc (coefficiente proporzionale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività) e Kd (coefficiente potenziale di produzione in kg/anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività), indicati nella già citata relazione.

Visto l'art. 1, comma 660 della L. n. 147/2013, che testualmente recita:

«Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.»

Vista la necessità di approvare le tariffe entro il 31/07/2026, in conformità alla L. n. 199/2025;

Ritenuto di confermare, per l'anno 2026, il numero degli svuotamenti, già previsti per il 2025;

Dato atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura fissata dalla Provincia, pari al 5%;

Dato atto che alla TARI si applicano le componenti perequative disposte dalla deliberazione 386/2023/R/RIF;

Dato atto, inoltre, che con deliberazione ARERA n. 133/2025 del 01/04/2025, viene istituita la componente perequativa unitaria *UR3,a*, per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari del bonus sociale per i rifiuti, inizialmente posta pari a 6 euro/utenza, la quale potrà essere aggiornata annualmente dall'Autorità;

Visto il Regolamento per l'applicazione della TARI;

Richiamato l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»

Rilevato che per consentire al MEF di pubblicare entro il termine del 28 ottobre di ciascun anno, gli atti devono essere trasmessi entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. La trasmissione può avvenire esclusivamente in via telematica mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale;

Atteso che il formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico del testo nel Portale del federalismo fiscale è stato definito con decreto del MEF, di concerto con il Ministro dell'interno, del 20 luglio 2021, pubblicato nella GURI n. 195 del 16 agosto 2021. L'obbligo di trasmettere le delibere e i regolamenti nel formato elettronico definito da tale decreto, come chiarito nella Risoluzione n. 7/DF del 21 settembre 2021, deve ritenersi vigente a decorrere dall'anno d'imposta 2022, vale a dire con riferimento agli atti adottati dagli enti locali per le annualità dal 2022 in poi;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. e s.m.i.;

Con voti favorevoli n. 10, contrari n. 1 (Cons. Matteo Prandelli), astenuti n. 0, resi in forma palese,

DELIBERA

- 1) di approvare** per l'anno 2026, le tariffe della TARI di cui agli *allegati A) e B)*;
- 2) di quantificare** in € 429.541,00 il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) dando atto che, in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta dal PEF
- 3) di confermare**, per l'anno 2026, il numero degli svuotamenti già previsti per l'anno 2025;

- 4) **di rendere noto** che, in forza del regolamento Comunale Regolamento per l'applicazione della TARI, sono stabilite le seguenti scadenze di pagamento:
- prima rata con scadenza 31.07.2026;
 - seconda rata con scadenza 30.09.2026;
 - terza rata con scadenza 30.11.2026;
- 5) **di dare atto** che alla TARI si applicano le tre componenti perequative come previsto dalla delibera ARERA n. 386/2023 pari a euro/utenza 0,10 per i rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti in mare; pari a euro/utenza 1,5 per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi; pari a 6,00 euro/utenza per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari del bonus sociale per i rifiuti;
- 6) **di dare atto** che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura del 5% fissata dalla Provincia;
- 7) **di inviare**, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale nel formato elettronico di cui al decreto del MEF, di concerto con il Ministro dell'interno, del 20 luglio 2021, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13;
- 8) **di demandare** al Responsabile dell'Area Economico Finanziaria l'attuazione di quanto sopra.

Successivamente, vista l'urgenza di approvare le tariffe TARI per l'anno 2026, con voti favorevoli n. 10, contrari n. 1 (Cons. Matteo Prandelli), resi in forma palese,

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. e s.m.i.

Deliberazione n. 17 del 29-06-2026

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
GIANLUIGI BRUGALI

Il Segretario comunale
DOTT.SSA FRANCA MOROLI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82 del 2005 e ss.mm.ii.